

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 13 marzo 1993, n. 3036.

Nel caso di perdita del diritto di voto, conseguente a una condanna penale con interdizione temporanea dei pubblici uffici, è applicabile il principio del "favor rei", di cui all'articolo 2, terzo comma, del codice penale, cosicchè l'eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria non può essere rimosso per effetto del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, secondo il quale la sospensione condizionale della pena non ha effetto rispetto alla privazione del diritto di elettorato.

Omissis.

Quanto al primo motivo, non può condividersi l'assunto dei ricorrenti secondo cui, nelle ipotesi di condanna penale, la privazione del diritto di elettorato attivo sarebbe estrapolabile, in ragione della sua asserita natura amministrativa, dalla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (fra i quali vanno annoverati anche quelli elettivi per diretta investitura popolare).

È vero, invece, il contrario, dato che la privazione di cui si discute altro non è che un particolare modo di essere della pena interdittiva, della quale, quindi, condivide, salvo disposizioni espresse, la natura e la disciplina, svolgendo nel sistema, non diversamente da ogni altra pena accessoria, un ruolo complementare rispetto alla pena principale, poiché, al pari di questa, esprime la reazione dell'ordinamento al fatto penalmente illecito nel suo contenuto tipico.

Il che non consente di iscrivere siffatta privazione tra gli effetti penali (implicitamente evocati dai ricorrenti) della sentenza di condanna (come sostenuto in passato: v., per tutte, Cass., 1633/1977, relativa, però, al n. 7 - abrogato dall'art. 1, della legge n. 193 del 1980 - dell'art. 2 del D.P.R. n. 223 del 1967, nel testo originario), caratterizzati, come è ampiamente noto, dal perseguimento di scopi "influenti su ordinamenti non penalistici" (Cass., 1549/1984), ossia, con altre e più chiare parole, da esigenze di tutela di interessi non identificabili con quelli lesi dal reato.

Nulla si oppone, pertanto, alla operatività, nella specie, del principio del "favor rei", codificato dall'art. 2 c.p. (e costituzionalizzato, più estesamente, dall'art. 25 Cost.), con particolare riguardo alla disposizione del 3° comma, per effetto della quale deve ammettersi la efficacia retroattiva della legge più favorevole anche nel caso che dopo la seconda legge ne intervenga una terza che ripristini, in tutto o in parte, quella precedente (meno favorevole): con la conseguenza, nel caso concreto, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rimuovibile (malgrado la sopravvenuta legge n. 15 del 1992) il beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria conseguito dallo S. ... in forza degli artt. 4 e 10 della legge n. 19 del 1990.

Omissis.